



ASSICURAZIONI GENERALI. VENEZIA

SOCIETÀ ANONIMA ISTITUITA NELL'ANNO MDCCCXXXI

PREMIATA ALLE PRINCIPALI ESPOSIZIONI NAZIONALI

Capitale Sociale L. 11,812,500 — Capitale versato L. 3,543,750

Fondi di garanzia L. 148,891,523,17 — Cauzione versata al Regio Governo L. 18,214,220

N. 53.

Bollettino Mensile

LUGLIO 1897

Ramo Vita

M E S E	P R O D U Z I O N E				D A N N I ANNUNCIATI
	P R O P O S T E P R E S E N T A T E		P O L I Z Z E E M E S S E		
	N.	Somma L.	N.	Somma L.	Somma L.
Mesi precedenti . .	3944	31,696,510,62	3291	26,640,529,47	1,811,971,82
Giugno	819	7,058,493,78	640	5,847,802,18	403,466,16
Totale	4763	38,755,004,40	3931	32,488,331,65	2,215,437,98

Signor Agente Principale

delle Assicurazioni Generali di Venezia

in ROMA

Essendosi eseguito oggi per di lei mezzo il pagamento del capitale che aveva assicurato sulla propria Vita il compianto nostro Padre comm. David Silvagni, morto a Genova il 9 corr., vogliamo esprimerle la nostra piena soddisfazione per la premurosa sollecitudine che ha dimostrato verso di noi la sua Compagnia nell'adempimento dell'impegno assunto.



Se crede che il far palese ad altri la presente, possa in qualche guisa contribuire (anche per la notorietà di cui godeva il compianto nostro genitore) all'incremento delle Assicurazioni sulla Vita, lo faccia pure, mentre è da augurarsi da tutti, che questa istituzione si diffonda sempre maggiormente anche da noi come nelle altre nazioni più ricche e più progredite di Europa.

Gradisca coll'occasione i nostri distinti saluti.

Roma, 29 Giugno 1897

Umberto Silvagni

Luigi Silvagni

**

Signor ALBERTO NEGRI

Rappresentante le Assicurazioni Generali di Venezia

ROVIGO

La prego di rendersi interprete presso la spettabile Direzione in Venezia porgendole i miei più sentiti ringraziamenti e quelli dei miei figli per la premura e puntualità usate nel pagare la somma di L. 10,000 (diecimila) per l'assicurazione sulla vita che il compianto mio marito Germani Rag. Alessandro ebbe nella sua previdenza a contrarre tre anni or sono con codesta Agenzia.

Valga il nobile esempio a dimostrare l'utilità di queste assicurazioni che formano la miglior previdenza di chi lascia dietro di sé persone care.

E ringraziandola per la di Lei efficace cooperazione gradisca la più distinta stima.

Ceneselli, 12 Giugno 1897

Devotissima

Capitolina Mori ved.^a Germani

R a m o I n c e n d i

Spese pei pompieri nell'estinzione degli incendi

Nei Bollettini N. 42 e 43 dell'Agosto e Settembre 1896 vi abbiamo comunicata la sentenza del R. Pretore di Pisa che dichiarava dover stare sempre ad esclusivo carico del Comune tutte le spese per i pompieri, ed ora vi partecipiamo con piacere che quella sentenza venne interamente confermata dal R. Tribunale di Pisa in grado d'appello con sua decisione 5 Aprile a. c.



Ci consta che il Comune ricorrerà in Cassazione, ma dalle motivazioni delle due sentenze abbiamo fondate speranze che la Suprema Corte rigetterà il ricorso e colla sua decisione sancirà il principio che porrà argine alle pretese dei Comuni in argomento.

A suo tempo vi daremo notizia dell'esito della vertenza in Cassazione, intanto riportiamo la parte più importante della motivazione della sentenza in sede di appello, spiacenti che la tirannia dello spazio ci impedisca di riprodurla in testo completo.

» Il Comune di Pisa si duole della sentenza del pretore per tre motivi principali.

Attesochè nessuno di questi motivi appare fondato.

E, primieramente, non può a meno il Tribunale di ritenere che tanto le spese per gli stipendi fissi dei pompieri, per acquisto di macchine e per l'istruzione di tale personale, quanto le altre per indennità dovute agli stessi pompieri in occasione della prestazione d'opera, avvenendo un incendio, debbansi comprendere tra le spese *obbligatorie*, ai sensi della vigente legge com. prov. 10 febbraio 1889 e del relativo regolamento 10 giugno 1889. All'art. 145 n.º 18 della citata legge si dispone infatti che sono spese obbligatorie *le spese di polizia locale*.

Ora, a parte che, secondo la suprema Corte di Cassazione di Roma (sentenza 27 maggio 1881) nella disposizione di polizia locale rientrano tutti i provvedimenti riflettenti gl'interessi, la tutela ed il beneficio della cittadinanza, *egli è certo che, nel concetto del legislatore italiano, il provvedere alla estinzione degli incendi fu compreso nel ramo di amministrazione della polizia locale*, poichè all'art. 81 n.º 10 del regolamento tante volte invocato dallo stesso appellante si menziona appunto, fra le materie che sono oggetto di regolamento in tema di polizia urbana, *il determinare le cautele per evitare gli incendi*, tanto nell'abitato che nella campagna, e *il provvedere per la loro pronta estinzione*. Vero si è che, come si dirà in seguito, tale articolo ha lo scopo di determinare le materie che possono essere disciplinate con regolamenti comunali e l'estensione dei medesimi; ciò però non può toglier valore alla espressa dichiarazione fatta dal legislatore senza restrizione alcuna, *che cioè nella polizia urbana devonsi comprendere anche i provvedimenti diretti alla estinzione degli incendi*. Nè si potrebbe immaginare un servizio che tocchi più da vicino la tutela ed il benessere della cittadinanza. Col progresso e lo estendersi delle industrie e del commercio, il pericolo degli incendi è aumentato sempre più, e, senza un ben organizzato servizio di pompieri, un centro abitato di qualche importanza si vedrebbe continuamente esposto al pericolo di essere ridotto in un mucchio di macerie. Onde, un tal ramo della amministrazione pubblica, che devesi inevitabilmente comprendere nella dizione *polizia*



locale usata dal legislatore all' articolo 145 della legge comunale provinciale si presenta altrettanto necessario quanto gli altri riflettenti l' illuminazione pubblica, l' istruzione elementare e le altre materie più specificatamente indicate nello stesso articolo 145. Nè si dica, per ritenere le spese di polizia locale *facoltative*, che molti Comuni del Regno d' Italia sono sprovvisti di servizio di pompieri, e che da nessuna autorità amministrativa si pensò mai di imporlo. Altro è infatti ritenere necessario e indispensabile per un determinato Comune, a seconda della sua ubicazione e conformazione, il servizio dei pompieri, altro è dire che, una volta sia la relativa spesa ritenuta necessaria, si possa dire *facoltativa*, piuttostochè *obbligatoria*. Il carattere di *obbligatorietà*, quale risulta dal concetto della legge comunale e provinciale, dipende dall' intrinseca natura della spesa, la quale tocca più da vicino la tutela della cittadinanza.

E che questo sia il concetto del legislatore, lo si ricava anche dal disposto del n.º 13 dello stesso art. 145, ove si dispone come *obbligatoria* la spesa della illuminazione *dove sia stabilita*; e difatti non pochi Comuni del Regno non hanno alcun servizio di illuminazione pubblica, perchè non fu ritenuta per loro strettamente necessaria, altri invece la posseggono nel modo più splendido e cogli ultimi ritrovati della scienza; ma non per questo si potrà, nè si potrà mai negare che, stanziata in bilancio da un Comune una determinata somma per l' illuminazione, si debba ritenerla spesa *facoltativa*, perchè un altro Comune non ne ha stanziata alcuna a tale scopo. Così lo stesso Consiglio di Stato, col suo parere 1º agosto 1885 (*Foro it.*, 1886, III, 17), stabiliva che, *risultando necessaria* per la polizia locale l' istituzione delle guardie campestri, la spesa che a tal fine occorre deve dichiararsi *obbligatoria*.

Il legislatore non poteva, stante la vastità del campo della polizia locale e le diverse circostanze in cui si trovano i Comuni del Regno, scendere ad ulteriore specificazione: lasciò quindi che, a seconda dei casi, le singole autorità amministrative stabilissero quali delle spese di polizia locale si ritenessero strettamente necessarie al benessere della cittadinanza e le stanziassero all' uopo in bilancio, ma diede carattere di *obbligatorietà* a tali spese, sol perchè comprese fra i rami della polizia locale.

Sembra poi errore manifesto il volere dedurre la non *obbligatorietà* della spesa, di cui è caso, dall' art. 81 del regolamento; in cui si dà *facoltà*, e non *obbligo*, ai Comuni di fare regolamenti in materia di estinzione d' incendi. L' art. 81 del regolamento fu dettato allo scopo di disciplinare la *facoltà* nei Comuni di fare regolamenti, mentre la qualità della spesa riflettente le materie ivi contemplate rimaneva già determinata dalla legge, e precisamente dal capo VI del titolo II e dai titoli IV e V.



Altro è che i Comuni possano prevedere con un regolamento di polizia urbana per la pronta estinzione degli incendi, altro è che, avendo essi questa facoltà, sieno in obbligo di sopportarne le spese. Lo riconobbe nella sua premessa la stessa Corte di Milano nella sentenza 14 dicembre 1886 (*Foro it.*, 1887, I, 244) citata dall'appellante, quantunque lo stesso giudicato venisse poi a conseguenze errate; tale facoltà infatti di regolamentare, lasciata ai Comuni, nulla toglie al carattere della spesa di polizia urbana o rurale, già disciplinata sotto differente rubrica della legge; per cui appare gratuita la conseguenza tratta dalla precitata Corte, che cioè dalla facoltà lasciata ai Comuni di regolamentare in materia di estinzione d'incendi venga dimostrato che « se, provvedendo sulla materia, intendessero di addossarsi tutta o parte della spesa necessaria all'uopo, ben lo potranno, siccome fecero alcuni municipi, ma questa sarà sempre una facoltà, non un obbligo ».

Per contro, come fu già osservato, l'art. 81 del regolamento milita contro l'asserto dell'appellante, poichè indica che nella dizione di *polizia locale, urbana o rurale*, si comprende, secondo il concetto del legislatore, anche la materia dell'estinzione degli incendi.

E dovendosi la spesa per l'estinzione degli incendi ritenere obbligatoria, ne deriva la conseguenza che il Comune non può farla gravare in alcun modo sui cittadini; alla medesima, se ritenuta necessaria, deve esso *provvedere direttamente con le sue entrate per la sua ragione di essere, di corpo cioè costituito nell'interesse del pubblico bene, secondo i principi che informano in special modo la vigente legge comunale e provinciale* (conf. Consiglio di Stato, 22 luglio 1886, *Foro it.*, 1887, III, 2).

La sentenza del primo giudice meriterebbe quindi piena conferma sotto questo primo aspetto, poichè dal Municipio di Pisa altro non si chiede all'Ascarelli che il rimborso di indennità giornaliera, dovute ai pompieri, di portatura d'acqua, di consumo di materiale — spese tutte che si comprendono nella estinzione degli incendi e nella più vasta categoria della polizia locale.

Ma, ove pure si volesse ritenere come facoltativa la spesa che si reclama dal Municipio, come opinò il primo giudice, la decisione non potrebbe mutare. E qui giova subito osservare che le spese facoltative, secondo i concetti che informarono le leggi amministrative in precedenza a quelle del 10 febbraio 1889, ed a più forte ragione ai sensi della legge stessa 10 febbraio 1889, la quale contiene la disposizione dell'art. 260 all'uopo dettata, dovettero e devono aver per oggetto *un servizio od ufficio di utilità pubblica*, solo perchè stanziato in bilancio, non si può loro non riconoscere tale carattere.

Come bene si osserva dai difensori dell'appellato, è troppo evidente che il servizio di estinzione di incendi è di immediato interesse pubblico e non pri-



vato: tanto questo è vero, che il privato non può rimandare i pompieri, il che qualche volta gli potrebbe riuscire meno dannoso che lasciarli operare.

I pompieri non possono essere considerati che come preposti del Comune per proteggere le persone e le proprietà contro gli incendi; una compagnia di pompieri è il Comune stesso; è la collettività che si disciplina, si personifica e si difende contro il nemico comune, l'incendio (conf. Cass. franc., 3 gennaio 1883, *Sirey*, 1883. I, 348; Trib. di Digione, 4 giugno 1886, *Journal de droit admin*, 1887, 25, con nota). »

Estintori Grinnell

Sull'efficacia di questi estintori ci è gradito comunicarvi la seguente relazione fatta dal *Cotonificio Bergamasco* di Ponte di Nossà in data 19 Giugno a. c.

« Oggi alle ore 10 ant. scoppiò il fuoco nella nostra sala dei Batteurs. Il » fuoco si manifestò nell'opener e si appiccò immediatamente al cotone già » cento nella sala che sortiva dall'opener per essere passato ai Batteurs. In » capo a qualche minuto uno sprinkler si mise in funzione nel mentre che » gli operai presenti con lodevole prestezza si affaccendavano a spegnere il » fuoco che si era appiccato al Batteurs più vicino.

» La campana d'allarme funzionò lodevolmente avvertendo i fuochisti che » misero subito in moto la pompa, di modo che in circa 20 minuti si ebbe la » certezza che ogni pericolo era cessato. Il lavoro si riprese nella sala della » filatura alle 11 1/2 e nella sala dei Batteurs alle 2 pom. »

Ramo Trasporti

Nuove nomine e cambiamenti avvenuti nel personale dei Commissari d'avaria.

Francia	Port S. Louis du Rhône	Société Commerciale de	in luogo di Ch. Rolland
		Port S. Louis du Rhône	
Germania	Arneburg	W Jacobs	» » » F. Schiefer-
	Bittkau	Gust Kühle	daker
	Neusalz a O	Otto Gurschke	» » » R. Grundke
	Passau	Carl Wagner	

Germania	Regensburg Spandau	Rehbach e Stender vacante		
Rumenia	Braila	Eduardo Fanciotti	in luogo di Archbold e Youghapercan	
	Kustendje (Costanza)	Vanni P. Paspatti	" " "	S. Ucropina
Russia	Mariupol	William S. Walton	" " "	F.C.Svorono
	Nikolajew	Artur Deacon	" " "	F. Frischen
	Róstow a)D)		
	Taganrog)H. Raupert	" " "	Ed. Clively
Turchia	Salonico europea	Achille Cuzzi *	" " "	G. Kahané
Asia	Batum	F. Burkhardt		
	minore Jaffa	And. Mantura	" " "	M. E Rumboldt
Africa	Bengazi	Iacob I. Isciuba		
Belgio	Anversa	Schütz e Dieden	" " "	E. Van-Pe- borghi e fils
Antille	Isabela de Sagua Sagua la Grande	Antonio P. Garcia vacante		
America Meridionale	Bogota	A. Schlesinger e C.	" " "	A. I. Schle- singer
	Honda	A. Schlesinger e C.		
	Valparaiso	Carles E. Wessel *		

**Società anonima Italiana di Assicurazioni
contro gli Infortuni di Milano.**

M E S E	D A N N I A N N U N C I A T I		
	SOPRA POLIZZE INDIVIDUALI	SOPRA POLIZZE COLLETTIVE	T O T A L E
Mesi precedenti . .	726	1695	2421
Giugno	188	403	591
Totale	914	2098	3012



